

REGOLAMENTO NAZIONALE K9 ITALIA
ENTE NAZIONALE PROFESSIONISTI CINOFILI PER LA SICUREZZA

TITOLO V

CODICE DEONTOLOGICO

Articolo 20 – Codice deontologico

- 1) Il Codice Deontologico di K9 ITALIA – E.N.P.C.S. è un insieme di linee guida e buone pratiche professionali a cui tutti i membri devono aderire e a cui devono riferirsi per guidare la loro condotta professionale. Un Codice deontologico è una garanzia per il pubblico e per gli altri professionisti: un professionista affiliato K9 ITALIA – E.N.P.C.S. lavorerà in maniera responsabile, etica e professionale e nel pieno rispetto delle norme di riferimento.
- 2) Il Codice Deontologico ha l'obiettivo di supportare i professionisti di K9 ITALIA nelle questioni etiche che affrontano nel loro lavoro, assicurando al contempo un elevato livello di competenza e standard di sicurezza.
- 3) I soci K9 ITALIA – E.N.P.C.S.:
 - a. devono essere a conoscenza e rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard etici applicabili in materia di pratiche professionali.
 - b. devono utilizzare sistemi di addestramento basati sul rinforzo positivo e rifiutare qualsiasi metodo o strumento che possa causare disagio mentale o fisico del cane, o che sia basato su punizioni fisiche e paure.
 - c. non devono mai sostituirsi alle Forze di Polizia o alle Forze Armate, se non ne fanno parte, e devono sempre mantenere un rapporto di sussidiarietà nei confronti degli organi statali responsabili della vigilanza sull'ordine pubblico e sulla pubblica sicurezza.
 - d. non svolgono di propria iniziativa attività ed indagini che per legge sono attribuite alle FF.OO. o ad enti e persone incaricate, nello svolgere particolari funzioni, attraverso autorizzazioni Prefettizie.
 - e. devono impegnarsi al fine di aggiornarsi e svilupparsi professionalmente frequentando aggiornamenti annuali.
 - f. devono promuovere attivamente la formazione responsabile ed etica ed il benessere generale degli animali coinvolti.
 - g. non dovrebbero esercitare l'attività professionale quando non si trovano in uno stato mentale o fisico idoneo.
 - h. devono operare senza discriminazione in base a razza, colore, origine etnica, nazionalità genere, disabilità, limitazioni fisiche, stato civile o familiare, orientamento sessuale, religione o credo politico.
 - i. aiutare clienti ed enti a stabilire obiettivi realistici.
 - j. comprendere e rispettare pienamente i criteri K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
 - k. utilizzare metodi di formazione basati su ricerche scientifiche accurate.
 - l. garantire sempre la sicurezza di clienti e animali.
 - m. agire con onestà e integrità nei confronti dei clienti, nel rispetto dei loro obiettivi legittimi e dell'autonomia delle loro scelte.
 - n. astenersi dalla diffamazione pubblica dei colleghi, rispettando il loro diritto di stabilire e seguire i propri principi di condotta.
 - o. fornire pubblicità e rappresentazioni veritiere su certificazioni, esperienza, servizi offerti, prezzi dei servizi e risultati attesi.
 - p. utilizzare loghi e credenziali forniti da K9 ITALIA – E.N.P.C.S. in maniera corretta ed autorizzata.
 - q. ottenere il consenso informato scritto da qualsiasi cliente per la di registrazione di foto, video o audio.
 - r. mantenere e rispettare la riservatezza di tutte le informazioni ottenute dai clienti.
 - s. devono sostenere e promuovere il Codice deontologico.
 - t. mantenere registrazioni accurate e complete dei clienti; per garantire l'archiviazione sicura e, se del caso, lo smaltimento corretto di tali documenti.
 - u. frequentare l'aggiornamento professionale richiesto per mantenere le credenziali K9 ITALIA – E.N.P.C.S.

- v. non utilizzare mai dichiarazioni false o fuorvianti in qualsivoglia materiale pubblicitario in merito a qualifiche, sponsorizzazioni o consulenze passate.
 - w. assicurarsi che tutte le leggi e i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro locali, statali e nazionali siano soddisfatti in ogni momento.
 - x. i soci devono mantenere uno spirito di cooperazione con gli altri soci e non devono criticare altri membri dell'Associazione in pubblico o davanti ai clienti.
 - y. i membri non devono violare il segno distintivo di un altro professionista, il copyright, la ragione sociale o lo slogan.
 - z. i soci si riferiscono ad altri soci dell'Associazione quando non sono in grado di fornire un servizio.
 - aa. i soci promuovono, tutelano gli interessi dell'Associazione.
 - bb. nessun socio può rappresentare se stesso come portavoce ufficiale dell'Associazione senza previa approvazione da parte di K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
 - cc. i soci devono promuovere il rispetto della legalità, delle Istituzioni, dei principi e valori legati al mondo della sicurezza.
- 4) Le proposte di revisione del Codice Deontologico devono essere accettate dalla Direzione K9 ITALIA – E.N.P.C.S. in qualsiasi momento e il Codice sarà rivisto e votato annualmente dall'assemblea dei soci.

Articolo 21 – Problemi etici

- 1) Nel caso in cui un socio abbia dubbi su una specifica linea di condotta, è tenuto a consultare il Consiglio dei probiviri per ricevere indicazioni e consigli.
- 2) Qualora le richieste di un'organizzazione o di un cliente con cui il socio collabora siano in conflitto con il Codice, il socio deve chiarire le proprie responsabilità etiche, risolvere il conflitto o, se necessario, interrompere il rapporto professionale.

Articolo 22 – Sanzioni

In caso di segnalazione da parte del Consiglio Direttivo o di altri colleghi o di soggetti terzi o quando comunque si abbia notizia di comportamenti potenzialmente lesivi del presente Codice Deontologico messi in atto da iscritti ovvero di conflitto tra K9 ITALIA e iscritti, il Collegio dei Probiviri avvia la fase istruttoria per verificare la sussistenza di eventuali violazioni.

Le sanzioni devono essere precedute da una comunicazione di contestazione del presunto comportamento colposo o doloso, alla quale l'interessato potrà rispondere a sua discolpa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della su menzionata comunicazione.

Qualora il Collegio dei Probiviri non ritenga fondate le motivazioni a discolpa promosse dal Socio, provvederà a concludere la fase istruttoria.

Al termine della fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soci ritenuti responsabili delle violazioni accertate informando il Consiglio Direttivo circa il provvedimento adottato.

Le sanzioni previste, da rapportarsi alla gravità del comportamento accertato, a recidività accertate e all'eventuale protrarsi nel tempo dei comportamenti lesivi del presente Codice Deontologico, sono:

• **censura:**

si applica alle violazioni del dovere e della responsabilità di agire nell'interesse pubblico e al corretto esercizio della professione, nonché alle violazioni dei doveri di integrità, violazioni dei doveri di competenza, diligenza e qualità della prestazione;

• **sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a diciotto:**

si applica alla reiterata commissione di comportamenti censurabili (vedi Sanzione della Censura), ai doveri di integrità e di obiettività. Si applica inoltre in caso di violazione dell'obbligo di formazione professionale, di esistenza di un palese conflitto di interessi e dei doveri di riservatezza.

• **espulsione da K9 ITALIA e revoca del titolo di Socio:**

si applica nei casi di violazioni molto gravi, che rendono incompatibile la permanenza all'interno di K9 ITALIA; si applica nei casi di condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni; l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni.

La violazione deve essere volontaria anche se omissiva. Quando siano contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione è unica.

Tuttavia, le sanzioni possono essere applicate anche contemporaneamente in presenza di più comportamenti non tra loro correlati.

Avverso il provvedimento sanzionatorio, il Socio può proporre ricorso entro il termine di 30 giorni. Il ricorso sarà esaminato congiuntamente dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri e da due Soci Ordinari, questi ultimi segnalati dal Socio sanzionato e a sua discolpa.

Il ricorso sarà discusso in seduta unica e risolto con il voto a maggioranza delle tre parti rappresentate:

- un voto per il Collegio dei Probiviri;
- un voto per il Consiglio Direttivo;
- un voto per i Soci rappresentati del Socio sanzionato.

Laddove il ricorso venga accolto con il voto favorevole di due soggetti su tre, la sanzione sarà *ipso iure* estinta e il Socio, eventualmente sospeso o espulso, sarà immediatamente riammesso alle attività ordinarie di K9 ITALIA.